



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

investiamo nel vostro futuro



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Procedura aperta, unico lotto, per la fornitura di un sistema GCMS a settore magnetico comprensivo di accessori e software da acquisire nell'ambito del Progetto di Ricerca PANLAB "Progetto di potenziamento strutturale dei laboratori dell'Università di Messina per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari" PON a3_00166 - CUP J41D11000080007. CIG 5807527AE1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 5	Responsabile dell'appalto
Art. 6	Consegna della fornitura
Art. 7	Luogo della fornitura
Art. 8	Termini per l'esecuzione dell'appalto- penali per il ritardo
Art. 9	Forza maggiore
Art. 10	Osservanza delle norme sulla sicurezza
Art. 11	Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica
Art. 12	Affidamento
Art. 13	Collaudo della fornitura
Art. 14	Garanzia per i vizi della cosa
Art. 15	Responsabilità in genere della ditta
Art. 16	Stipula del contratto
Art. 17	Cauzione definitiva
Art. 18	Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
Art. 19	Risoluzione del contratto
Art. 20	Fallimento della ditta o morte del titolare
Art. 21	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 22	Revisione dei prezzi
Art. 23	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 24	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 25	Subappalto
Art. 26	Esecuzione in danno
Art. 27	Notificazioni
Art. 28	Trattamento dei dati personali
Art. 29	Spese contrattuali
Art. 30	Foro competente
Art. 31	Rinvio

Allegato: Capitolato Tecnico "All. 1"

PER ACCETTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera, unico lotto, di un sistema GCMS a settore magnetico comprensivo di accessori e software da acquisire nell'ambito del Progetto di Ricerca PANLAB " *Progetto di potenziamento strutturale dei laboratori dell'Università di Messina per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari*" PON a3_00166 - CUP J41D11000080007-
CIG: 5807527AE1

L'esecuzione della fornitura comprende l'installazione eseguita a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti e lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nell'allegato capitolato tecnico "All. 1" che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Le offerte che saranno presentate dovranno rispondere a tutti i requisiti tecnici di cui al capitolato tecnico "All. 1"

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura in opera di che trattasi avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad **€ 327.868,85 oltre IVA.**

Il prezzo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

I finanziamenti degli importi dei lotti indicati precedentemente troveranno copertura nel Bilancio preventivo E.F. 2014 - fondi comunitari destinati al Progetto PANLAB PON a3_00166 CUP J41D11000080007.

Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze.

ART. 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria con successiva lettera.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento ed al controllo tecnico del contratto, affinché, l'esecuzione della fornitura sia conforme al presente capitolato ed all'offerta presentata dall'aggiudicataria.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ART. 5 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario.

ART. 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'operatore economico affidatario, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010. Tale verbale potrà essere redatto anche in forma telematica.

ART. 7 - LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e Prodotti per la Salute – Polo Universitario Viale SS. Annunziata snc - 98168 Messina.

ART. 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO – PENALI PER IL RITARDO

La fornitura e l'installazione della strumentazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento del buono d'ordine che sarà trasmesso da questa Amministrazione successivamente al perfezionamento contrattuale.

La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta. Le spese di trasporto, imballo e assicurazione dell'attrezzatura sono a carico della Ditta.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà consegnare, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna dei prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Per ogni giorno di ritardo sino a un massimo di giorni venti verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,25% dell'importo di aggiudicazione.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorsi ulteriori dieci giorni naturali e consecutivi dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna, ovvero senza che sia intervenuta motivata proroga, l'Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

PER ACCETTAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

Qualora il contratto preveda la esecuzione articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

ART. 9 - FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui la Ditta, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 8 può chiedere per iscritto, con Racc. A/R o PEC – che dovrà pervenire entro la scadenza del termine anzidetto – motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 20 (venti) giorni naturali e continuativi, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto incamerando l'importo garantito con la fidejussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte della Ditta di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 10- OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Per il presente appalto non sono stati stimati oneri per la sicurezza.

Per quanto attiene ai dipendenti dell'appaltatore sarà quest'ultimo l'unico responsabile della normativa antinfortunistica.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell'esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura e in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2006.

ART. 11 - GARANZIA DELLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA

La Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di collaudo.

Pertanto, la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di collaudo, comprenderà, altresì:

- n. 1 visita programmata annuale;
- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato. Il ripristino della piena

PER ACCETTAZIONE

funzionalità delle attrezzature dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro leore dalla richiesta di intervento;

- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta;
- Training formativo da parte di personale qualificato della durata di almeno quattro giorni e continuamente aggiornato dalla stessa (vedi Capitolato Tecnico – caratteristiche minime dello strumento)

Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta stessa le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione.

Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

La Ditta renderà disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente delle attrezzature. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta aggiornerà e sostituirà ove necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 12 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

ART. 13 - COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato nei termini di legge dal completamento della stessa, certificato con apposito verbale.

L'esito favorevole del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile. Tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 14 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna – che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà la rescissione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 15 - RESPONSABILITA' IN GENERE DELLA DITTA

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La Ditta aggiudicataria dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

PER ACCETTAZIONE

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e comunque con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

In caso di R.T.I, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 18 - AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di cui all'art. 11, comma 9 e 10-bis del Codice dei contratti, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, previa comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre l'ipotesi prevista nell'art. 9 (forza maggiore), l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- quando la Ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione o alla garanzia previsti nel presente Capitolato;

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

ART. 20 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ART. 21 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positivo collaudo del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato, dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare in relazione a ciascuna transazione il codice CIG ed il codice CUP.

La fatturazione dovrà pervenire intestata a: Università degli Studi di Messina CARECI, Via Consolato del Mare, 41 – 98122 Messina CF 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del ____);
- riportare la dicitura "Progetto di Ricerca PANLAB a03_004166 - CUP J41D11000080007";
- numero di CIG: **5807527AE1**
- numero e data del Buono d'Ordine (n. ____ del ____).

ART. 22- REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto ad esecuzione temporalmente limitata non sarà ammessa la revisione dei prezzi, i prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l'intera durata dell'appalto.

ART. 23 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

ART. 24- CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 25 - SUBAPPALTO

PER ACCETTAZIONE

La Ditta dovrà indicare nell'offerta la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare, precisando che non potrà essere subappaltato più del 30% dell'intera fornitura oggetto del presente appalto.

Tale facoltà è regolata ai sensi dell'art. 118 del Codice nonché dalle disposizioni di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 27 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 31 - RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Istruttore del procedimento: Dr.ssa G. Malfa Rpa/Avv. Luciano Giovinazzo Dir. Appalti Servizi e Patrimonio: Avv. Daniela Nostro



IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

PER ACCETTAZIONE

ALL.1

LOTTO UNICO

- N° 1 Sistema GCMS a Settore Magnetico

Caratteristiche tecniche minime dello strumento

La strumentazione in oggetto deve essere di ultima generazione con le tecnologie più prestanti e attuali sul segmento di mercato richiesto e di nuova produzione.

La strumentazione richiesta deve permettere l'analisi di diossine e di eventuali altri analiti

La qualità deve essere:

Sistema GC: Iniettore PTV o equivalente, programmazione della temperatura del forno multi rampa, controllo via software dello spettrometro di tutte le componenti hardware

Sistema MS a Settore Magnetico:

- Risoluzione 60.000 misurata al 10% valle
- Sensibilità secondo normativa vigente per l'analisi delle diossine
- Ottica ionica almeno a doppio settore di tipo E-B,
- Intervallo di massa fino a 1200 Da,
- Voltaggio di accelerazione di 5 kV,
- Intervallo dinamico di 3 ordini di grandezza,
- Interfaccia riscaldata (almeno 300 °C) controllata via software,
- Sistema di vuoto differenziale
- Velocità di scansione 2Hz

Workstation di controllo: Sistema operativo Windows XP o superiore

Trattamento del campione: Sistema per il trattamento (purificazione e concentrazione) del campione prima dell'analisi (allegare dettagliata descrizione dello stesso).

Assistenza tecnica: Fornito direttamente da personale dipendente direttamente dalla Ditta appaltatrice e continuamente aggiornato dalla stessa.

Assistenza applicativa: 4 giorni presso nostra sede operato da personale dipendente direttamente dalla Ditta appaltatrice e continuamente aggiornato dalla stessa su diossine ed altri analiti (bromurati, ritardanti di fiamma, ormoni, ecc.).

Garanzia 24 mesi

L'apparecchiatura deve possedere certificato di conformità e marcatura CE

Griglia di valutazione

Caratteristiche economiche dell'offerta	30 punti destinati all'offerta economicamente più vantaggiosa; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale rispetto all'offerta economica più vantaggiosa
Punteggio per specifiche tecniche migliorative	70 punti così ripartiti
Caratteristiche minime come descritte precedentemente	20
Stazione GC	
Numero di colonne GC per ogni gas cromatografo interfacciabili con la sorgente MS attraverso la stessa interfaccia	1 = 0 punti >1 = 1 punti
Numero di gascromatografi interfacciabili con lo spettrometro di massa	1 = 0 punti >1 = 2 punti
Punteggio massimo totale punti	3
Analizzatore di massa	
Geometria dell'analizzatore	E-B = 0 punti B-E = 2 punti E-B-E = 8 punti
Intervallo di massa	Fino a 1.500 Da = 1 punto >1.500 Da = 3 punti
Voltaggio di accelerazione	Fino a 6 kV = 2 punti Superiore a 6 kV = 8 punti



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello
Sviluppo Economico

Risoluzione	$\geq 60.000 \leq 70.000 = 1$ punti $\geq 75.000 = 3$ punti
Rivelatore di tipo fotomoltiplicatore	3 punti
Intervallo dinamico	Fino a 4 ordini di grandezza = 1 punto Oltre 4 ordini di grandezza = 2 punti
rapporto dispersione di massa/"magnificazione"	Fino a 0,5 = 0 punti $>0,5 < 0,75 = 1$ punti $\geq 0,75 = 2$ punti
Sorgente visibile dall'esterno	1 punto
Possibilità di cambiare colonna GC senza perdere il vuoto	1 punto
Ingombro	$>14 \text{ m}^2 = 0$ punti $<14 \text{ m}^2 = 2$ punti
Consumo elettrico	$>6 \text{ kWh} = 0$ punti $<6 \text{ kWh} = 2$ punti
Punteggio massimo totale punti	35
Ulteriori eventuali migliorie	
Eventuali accessori aggiuntivi oltre quanto richiesto (sorgenti, analizzatori, controllo dei flussi, ecc.)	A seconda della validità degli eventuali ulteriori accessori offerti e della loro utilità per questo laboratorio, verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 12 punti
Punteggio massimo totale punti	12
Gran Totale punteggio sezione tecnica	70